

## SCHEDA INFORMATIVA

### Analisi delle sanzioni alla Russia in seguito dell'aggressione all'Ucraina

**Il secondo pacchetto di sanzioni alla Russia adottato dal Consiglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.** Queste misure, adottate in risposta all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, seguono un primo pacchetto concordato in seguito alla decisione della Russia di procedere al riconoscimento come entità indipendenti delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e alla successiva decisione di inviare truppe russe in tali zone.

In particolare, le sanzioni adottate consistono in tre principali categorie:

1. **Sanzioni individuali** che **congelano i beni dell'UE di proprietà di persone ed entità elencate** nell'[allegato I](#) del regolamento di esecuzione 2022/332 e vietano alle persone elencate di entrare nel territorio dell'Unione europea (oltre alle persone ed entità elencate ai sensi del primo pacchetto, disponibile [qui](#) e [qui](#));
2. **Sanzioni finanziarie** che proibiscono alle persone dell'UE di **acquistare, vendere, fornire servizi di investimento o assistenza nell'emissione, o trattare con valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da istituti finanziari russi di proprietà statale e qualsiasi altro istituto di credito stabilito in Russia con un ruolo significativo nel sostenere la Russia, il suo governo e la Banca centrale russa.** Tali entità sono elencate nell'[allegato III](#) del regolamento 833/214 (Sberbank, VTB Bank; Gazprombank; Vnesheconombank; e Rosselkhozbank).

A partire **dal 12 aprile 2022**, sarà vietato alle persone dell'UE di effettuare tali transazioni con:

- **persone ed entità russe attive nel settore della difesa**, incluse nell'[allegato V](#), (Oboronprom; United Aircraft Corporation; e Uralvagonzavod) ed entità possedute o dirette per più del 50% da tali persone o entità;
- **persone ed entità russe di proprietà statale nel settore petrolifero**, incluse nell'[allegato VI](#) (Rosneft; Transneft; e Gazprom Neft), ed entità e persone possedute o dirette per più del 50% da tali persone o entità;

## SCHEDA INFORMATIVA

- **istituzioni finanziarie** incluse nell'[allegato XII](#) (Alfa-Bank; Bank Otkritie; Rossiya Bank; e Promsvyazbank) e entità e persone possedute o dirette per più del 50% da tali persone o entità;
- **entità di proprietà del governo russo e della sua Banca centrale o in cui la Russia e la sua Banca centrale hanno relazioni economiche sostanziali**, incluse nell'[allegato XIII](#) (Almaz-Antey; Kamaz Novorossiysk Commercial Sea Port; Rostec; Russian Railways; Sevmash; Sovcomflot; e United Shipbuilding Corporation).

In casi limitati, le transazioni possono comunque essere autorizzate dalle autorità degli Stati membri dell'UE elencati nell'[allegato I](#).

Le sanzioni finanziarie prevedono inoltre:

- **il divieto per le persone dell'UE di accettare depositi da entità e persone russe non residenti nell'Unione**, se il valore totale dei depositi della persona o dell'entità per istituto di credito supera i 100.000 euro, tranne che per il finanziamento commerciale destinato a beni e servizi non proibiti e le transazioni che possono essere autorizzate dagli Stati membri dell'UE per alcuni scopi tra cui le necessità di base, compresi i premi di assicurazione, nonché le spese legali;
- **il divieto ai depositari centrali di titoli dell'UE di elaborare transazioni e fornire servizi**, dopo il 12 aprile 2022, a qualsiasi persona o entità russa non residente o stabilita nell'UE;
- **il divieto per le persone dell'UE di vendere titoli denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022** a qualsiasi cittadino russo e a entità e persone stabilite o residenti in Russia;
- **il divieto per le persone dell'UE di fornire finanziamenti pubblici e assistenza finanziaria per il commercio o gli investimenti in Russia**, ad eccezione dei contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 e quando il sostegno è fornito alle PMI e non supera i 10.000.000 di euro per progetto.

## SCHEDA INFORMATIVA

3. **Sanzioni commerciali** che vietano alle persone dell'UE di **vendere, fornire, trasferire o esportare direttamente o indirettamente qualsiasi bene, software o tecnologia a duplice uso** (elencati nell'allegato I del regolamento 2021/821, nonché i beni elencati nell'[allegato VII](#) del regolamento 833/2014) a qualsiasi entità o persona in Russia o destinati ad essere utilizzati in Russia, e di fornire assistenza tecnica, intermediazione e servizi finanziari correlati. Tali sanzioni **non si applicano se:**

- **i prodotti sono utilizzati per un elenco limitato di usi legittimi fondamentali, come scopi umanitari e medici**, a condizione che l'esportatore notifichi il ricorso a questa eccezione alle autorità doganali dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito o residente entro 30 giorni dalla transazione;
- **gli articoli sono utilizzati per un elenco limitato di usi legittimi più ampi, o sono dovuti in base a contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022**, purché le [autorità](#) dello Stato membro dell'UE in cui il venditore, il fornitore di servizi o l'esportatore è residente o stabilito abbiano autorizzato la transazione.

Tuttavia, se gli articoli sono destinati ad essere utilizzati per scopi militari, l'industria aerospaziale russa, o l'uso finale da un'entità elencata nell'[allegato IV](#), la transazione non può essere autorizzata.

Le sanzioni **vietano inoltre alle persone dell'UE, direttamente o indirettamente, di vendere, fornire, trasferire o esportare dall'UE beni e tecnologie per la raffinazione del petrolio** elencati nell'[allegato X](#) a persone ed entità russe o per l'uso in Russia, nonché l'assistenza tecnica e i servizi finanziari o di intermediazione connessi. Allo stesso modo viene **vietato di vendere, fornire, trasferire o esportare dall'UE beni e tecnologie per l'uso nelle industrie aerospaziali**, elencate nell'[allegato XI](#), a persone ed entità russe o per l'uso in Russia, nonché i relativi servizi relativi agli aeromobili, l'assistenza tecnica e i servizi finanziari o di intermediazione.

Il pacchetto prevede poi **restrizioni sui visti**, sospendendo l'accesso facilitato ai sensi dell'accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa sulla facilitazione del rilascio di visti per soggiorni di breve durata, nei confronti di funzionari governativi e uomini d'affari russi.

## SCHEDA INFORMATIVA

### RISCHI CHIAVE LEGATI AL SECONDO PACCHETTO DI SANZIONI

In base alle sanzioni sopra elencate, vi sono alcuni rischi chiave che le imprese devono tenere in considerazione:

- **condurre transazioni, fornire beni e fornire servizi che vanno a beneficio di persone ed entità soggette a un ordine di congelamento dei beni:** oltre a fare affari direttamente con le entità elencate, è proibito anche condurre transazioni con entità che sono di proprietà di tali entità o controllate di fatto da esse. È quindi **importante conoscere i propri clienti e controllare i propri partner commerciali e tutte le banche destinatarie** per le relazioni con gli obiettivi delle sanzioni UE;
- **vendere e/o esportare prodotti a doppio uso** (che includono beni, software e tecnologia), **beni utilizzati nell'industria aerospaziale o per la raffinazione del petrolio**, sia a società russe (di proprietà) sia a qualsiasi destinatario che potrebbe utilizzare tali prodotti in Russia o incorporarli in prodotti finali destinati all'uso finale in Russia. È quindi **importante classificare i prodotti e vagliare l'uso finale e l'utente finale di tali prodotti**;
- **fornire servizi relativi a prodotti o beni a duplice uso utilizzati nel settore aerospaziale o della raffinazione del petrolio**, compresa la facilitazione delle vendite, la fornitura di servizi di supporto, assemblaggio o riparazione, sia a società russe (di proprietà) o a qualsiasi destinatario che potrebbe utilizzare clienti che incorporano tali prodotti in prodotti finali destinati all'uso finale in Russia. È quindi **importante conoscere i clienti e sapere lo scopo del destinatario dei servizi che vengono forniti**.

I testi pubblicati sono disponibili in italiano ai seguenti link:

- [Decisione \(PESC\) 2022/327 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;](#)
- [Regolamento \(UE\) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento \(UE\) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;](#)

## SCHEDA INFORMATIVA

- [Decisione \(PESC\) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;](#)
- [Regolamento \(UE\) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento \(UE\) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;](#)
- [Decisione \(PESC\) 2022/331 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;](#)
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/332 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che attua il regolamento \(UE\) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;](#)
- [Decisione \(UE\) 2022/333 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa.](#)

-----  
*Data 02/03/2022*

*A cura dell'Ufficio CNA BRUXELLES*

*Per ulteriori informazioni contattare: [bruxelles@cna.it](mailto:bruxelles@cna.it)*